

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5127

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACHETTI, DE TORRE, GENTILONI SILVERI, PAGLIA,
REALACCI, RECCHIA, ROSSA, SARUBBI, SERVODIO**

Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, e 10 dicembre 1993, n. 515, e altre disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controllo dei loro bilanci

Presentata il 13 aprile 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il tema dello spreco di risorse pubbliche nel nostro Paese si è accompagnato a una denuncia costante — divenuta nel tempo una battaglia mediatica — ai cosiddetti « privilegi della casta », individuati quasi unicamente negli stipendi e nei benefici dei parlamentari, su cui si è recentemente intervenuti attraverso modifiche e riduzioni pur giuste ma che, tuttavia, hanno eluso la questione a nostro avviso prioritaria.

Non da oggi abbiamo sempre ritenuto che il reale problema nel corretto rapporto tra governanti e governati, di cui i partiti e i movimenti politici, di seguito « partiti », sono collante fondamentale, fosse rappresentato dalla stortura evidente

delle norme che regolano le forme di finanziamento ai medesimi partiti.

Tali norme, introdotte a « correggere » ma, di fatto, a ripristinare un sistema completo di finanziamento specificamente abrogato da un *referendum* indetto dopo lo scandalo di « Tangentopoli », da un lato si sono rivelate un sostanziale aggiramento della volontà dei cittadini e dall'altro hanno determinato una gestione di abnormi quantità di denaro del tutto sproporzionate a fronte delle reali esigenze di attività delle formazioni politiche.

In un momento storico in cui i Governi promuovono misure improntate all'austerità nel settore pubblico e privato per fronteggiare la crisi, in un frangente in cui i cittadini stessi sono chiamati a confron-

tarsi con quotidiane difficoltà di natura economica, i partiti non possono sottrarsi in alcun modo a un richiamo generale alla sobrietà ma, anzi, dovrebbero essere, in tal senso, un esempio per tutti.

La presente proposta di legge non mira ad abolire il finanziamento pubblico ai partiti ma si prefigge di ridurre drasticamente le quote a disposizione sotto forma di rimborsi (è dimostrato che si spende molto meno di quanto si riceve), mantenendo una parte fissa a carico dello Stato, il cui peso specifico è però attenuato nella forma e nella sostanza, giustificandosi solo come garanzia per dotare i partiti di risorse di base per la loro sopravvivenza. Pur prevedendo un costante ed effettivo sistema di controllo sui bilanci da parte della Corte dei conti, il vero elemento di rottura con le norme vigenti è rappresentato dall'integrazione con una contribuzione volontaria da parte del cittadino — attuabile attraverso la forma del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) — che di fatto costringerebbe i partiti ad accelerare i processi di autoriforma, che sono quantomai essenziali in un clima di sfiducia e di distanza sempre più tangibili a cui la politica, e i partiti *in primis*, hanno il dovere di rispondere attraverso nuove regole e atti concreti.

In un'ottica, dunque, di trasparenza ma, soprattutto, di effettiva consapevolezza di un sistema esposto al rischio continuo di storture, eticamente quando non penalmente perseguibili, la presente proposta di legge mira a responsabilizzare i partiti anche misurandone la presenza attiva all'interno della società, attraverso un nuovo meccanismo di contribuzione su base volontaria a nostro avviso indispensabile nelle condizioni attuali, con l'auspicio che anche questo possa rivelarsi un utile strumento di riavvicinamento tra politica e collettività.

In dettaglio, la proposta di legge prevede, agli articoli 1 e 2, una revisione dell'attuale disciplina dei rimborsi elettorali volta, da un lato, a ridefinire il parametro in base al quale sono calcolati i rimborsi, che non è più il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ma quello di coloro che

hanno effettivamente espresso il loro voto, e dall'altro, a eliminare tutti i riferimenti normativi vigenti riferiti alla disciplina per l'elezione delle Camere che consentono il conseguimento del rimborso anche alle formazioni politiche che non abbiamo ottenuto seggi (la disciplina relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e quella relativa ai consigli regionali già prevede come unico requisito per il diritto al rimborso il conseguimento di almeno un seggio).

All'articolo 1 è stato, altresì, introdotto un meccanismo volto a scoraggiare nuovi casi come quelli verificatisi in tempi recenti di erogazione dei rimborsi a partiti ormai sciolti. Considerata la difficoltà di certificare tale scioglimento in presenza di soggetti comunque eletti negli organi collegiali interessati e al fine di scoraggiare cattive pratiche indirizzate a individuare artifici volti al solo fine del conseguimento del contributo, abbiamo ritenuto di affidarci, per la cessazione del diritto al rimborso, a un dato oggettivo quale la mancata presentazione di liste a elezioni successive a quelle per le quali si è percepito il rimborso stesso. In altre parole, abbiamo ritenuto che la mancata presentazione di liste da parte di un partito ad un'elezione possa costituire un indice sufficiente per non ottenere rimborsi da parte dello Stato.

L'articolo 3 prevede un meccanismo di controllo della Corte di conti sui bilanci dei partiti. Siamo ben consapevoli che allo stato un siffatto controllo avviene su soggetti che, da un punto di vista giuridico, sono privati e non pubblici. Ma abbiamo ritenuto che tale controllo vada comunque istituito nelle more di una revisione organica della disciplina dei partiti in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Del resto, anche la disciplina attuale prevede un meccanismo di controllo sui rendiconti relativi ai rimborsi erogati che, tuttavia, in concreto risulta del tutto formale e inefficace. La misura proposta è nel senso di estendere tali controlli all'intera contabilità dei partiti, rendendola particolarmente penetrante ed efficace.

L'articolo 4 disciplina un nuovo meccanismo di erogazione volontaria di contributi ai

partiti fondato sul consolidato modello del 5 per mille dell'IRPEF erogato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Come già detto, l'obiettivo del rafforzamento dei meccanismi di contribuzione volontaria è quello di incentivare i partiti ad accelerare i processi di autoriforma, in modo tale da indurre un numero quanto più possibile elevato di cittadini a sceglierli quali destinatari del proprio 5 per mille.

Il comma 5 dello stesso articolo precisa inoltre, al fine di evitare equivoci, che in nessun caso possono essere assegnate somme in assenza di una scelta da parte

del contribuente. Non vi è dunque spazio per discipline interpretative che consentano erogazioni di denaro a prescindere da un'effettiva opzione del cittadino.

Segnaliamo, incidentalmente, che il meccanismo del 5 per mille è pienamente coperto da un punto di vista finanziario proprio in virtù dei risparmi effettuati sul fronte dei rimborsi elettorali grazie all'introduzione dei meccanismi più rigorosi descritti. Non si tratta, ovviamente, di una mera partita di giro, ma di una precisa opzione di metodo e di contenuto, volta a dispiegare precisi effetti concreti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « voti espressi in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1 »;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis è interrotto nel caso in cui il partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al citato comma 1 ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, le parole: « o che abbiano conseguito almeno il 5 per

cento dei voti validamente espressi in ambito regionale » sono soppresse;

2) al quinto periodo, le parole: « o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi » sono soppresse;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale » sono sostituite dalle seguenti: « ottenuto almeno un candidato eletto ».

ART. 3.

(Collegio di controllo della Corte dei conti sui bilanci dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato).

1. Nelle more di una riforma organica della disciplina della personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano. Il collegio esprime un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del comma 1 sono effettuati dal collegio di cui al medesimo comma 1. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da esperti in materia di revisione e dal personale ausiliario necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 1 invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove, all'esito del controllo, permangano irregolarità, i Presidenti delle Camere applicano, su proposta della Corte dei conti, una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito *internet* della Corte dei conti.

ART. 4.

(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici).

1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici che hanno presentato proprie liste di candidati in occasione di elezioni politiche o amministrative o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.

6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.

7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con riferimento alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2012 e ai periodi d'imposta successivi.

